

A tutti i nostri  
**Sigg. clienti**  
Loro sedi

**Oggetto:**

**Ecoreati - Pubblicato il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121  
Novità in tema di reati ambientali legati alla gestione dei rifiuti, Sistri e registri  
di carico e scarico.**

**REATI AMBIENTALI LEGATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto u.s. è stato pubblicato il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 di recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE sulla tutela penale dell'ambiente e sull'inquinamento provocato dalle navi.

Il Decreto, in vigore dal 16 agosto p.v., attraverso la modifica del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche, estende la responsabilità amministrativa a diverse fattispecie di reati ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006, quali la gestione non autorizzata dei rifiuti e il traffico illecito, Sistri, ma anche l'inquinamento delle acque.

In pratica questi reati, oltre che illeciti penali, diventano anche illeciti amministrativi, e alle persone giuridiche si applicheranno sanzioni pecuniarie determinate in quote che variano da € 258,00 a € 1549,00, con conseguenze molto pesanti in termini economici. La definizione dell'importo di ogni quota sarà affidata alla discrezionalità del giudice, che valuterà anche le condizioni patrimoniali ed economiche dell'azienda.

In allegato alla presente si riporta uno schema delle principali sanzioni applicabili ai reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i legati alla gestione dei rifiuti.

**SISTRI**

Il D. Lgs. 121/2011 rimodula il sistema sanzionatorio relativo alle inadempienze nei confronti del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Grazie all'introduzione del principio del cumulo giuridico, la violazione di più norme relative a Sistri consentirà l'applicazione della sanzione amministrativa relativa all'illecito più grave aumentata sino al doppio.

Inoltre il "ravvedimento operoso" escluderà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 260-bis se, entro 30 giorni dalla commissione del fatto, il trasgressore adempirà agli obblighi di Sistri. Inoltre, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione, il trasgressore potrà definire la controversia pagando un quarto della sanzione, previo adempimento degli obblighi violati.

Il decreto introduce un sistema sanzionatorio ridotto, al fine di graduare la responsabilità nel primo anno di applicazione di Sistri.

Viene infine chiarito che fino alla piena operatività del nuovo sistema, per le violazioni relative a registro, formulario e Mud, si continueranno ad applicare le sanzioni previste dall'articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010.

## **REGISTRO DI CARICO E SCARICO**

Si segnala che sono stati esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico:

- a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del D. Lgs. 152/2006;
- b) le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del D. Lgs. 152/2006, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.

Vi ricordiamo che tale obbligo era stato introdotto dal D.Lgs. 205/2010 nel caso in cui le imprese decidessero di non aderire su base volontaria a SISTRI, e sarebbe dovuto diventare operativo a decorrere dal 2 settembre 2011.

Le imprese che producono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo, continueranno esclusivamente a compilare il formulario di identificazione non essendo obbligate né all'iscrizione a Sistri, né alla tenuta del registro di carico e scarico.

Ovviamente si raccomanda di riportare l'esenzione dall'obbligo della tenuta del registro nell'apposito spazio del formulario riservato alle annotazioni:

*"Il produttore, limitatamente alla produzione e al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi dichiara di essere esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell'190, c. 1 bis, del D. Lgs. 152/2006 e smi"*

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Milano, 9 agosto 2011

**RI.ECO SRL**

Illecito	Articolo D. Lgs. 152/2006	Sanzione
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione	256, c.1, lett.a	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Deposito temporaneo di rifiuti sanitari senza rispettare le norme speciali previste	256, c.6, primo periodo	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione	256, c.1, lett.b	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata	256, c.3, primo periodo	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti	256, c.5	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi	256, c.3, secondo periodo	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza interventi di bonifica (articolo 257, comma 1)	257, c.1	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica	257, c.2	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4, secondo periodo)	258, c.4; secondo periodo	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Traffico illecito di rifiuti	259, c.1	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti	260, c.1	Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote
Predisposizione nell'ambito Sistri di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti	260bis, c.6	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati	260 bis, c. 7, secondo e terzo periodo	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri fraudolentemente alterata	260 bis, c. 8, primo periodo	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri fraudolentemente alterata	260 bis, c. 8, secondo periodo	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote